

Mozione n. 677

presentata in data 15 maggio 2020

a iniziativa del Consigliere Fabbri

Covid-19 Fase 2 – Eliminazione divieto di vendita di abbigliamento usato dalla DGR564/20

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- con DGR 564 dell'11 maggio 2020 la Giunta regionale ha approvato le *“Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere”*; in particolare nell'Allegato A vengono stabilite le misure operative per la riapertura del *“Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante)”* specificando che il protocollo delle misure da adottare si applica anche per i *“mercatini dell'usato”*; alla voce *“6. DEFINIZIONI O SPECIFICHE TECNICHE”* dello stesso *“Allegato A”* viene indicata la seguente misura: *“Misura trasversale ulteriore: alla riapertura dei mercati e per tutto il periodo di assestamento post emergenza nei mercati e nelle fiere, è vietata la vendita della merceologia usata o in alternativa l'amministrazione comunale provvede ad individuare aree apposite – isolate dal resto del mercato”*;

Visto che:

- il D.M. 05/02/98 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22”* ha previsto il recupero di tutti gli indumenti usati mediante *“selezione ed igienizzazione”*, nel rispetto di specifici parametri microbiologici, per ottenere *“indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo”*;
- l'art.14 della legge 19 agosto 2016 n.166 *“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”* ha modificato in parte le prescrizioni previste dal D.M. del 05/02/1998 limitando l'obbligo della igienizzazione per il riutilizzo degli indumenti usati, solo quando questa si renda necessaria per il rispetto dei limiti microbiologici imposti dal regolamento dello stesso Decreto Ministeriale del 1998 (come ad esempio nel caso di indumenti che non provengono direttamente dai singoli donatori, ma dalla raccolta differenziata e quindi rientranti nella normativa di *“gestione di rifiuti”*);

Considerato che:

- altre Regioni, come ad esempio l'Emilia Romagna, hanno incluso nelle linee guida delle riaperture commerciali previste dal 18 maggio anche la vendita di abbigliamento usato "*opportunamente igienizzato*";
- tale processo di igienizzazione può essere dimostrato attraverso il "certificato di disinfezione" o autocertificato sulla base delle normative vigenti in materia;

Ritenuto che:

- subordinare la possibilità di vendita di "merceologia usata" alla predisposizione da parte dei Comuni di appositi spazi sia discriminante nei confronti di categorie che possono invece effettuare la sanificazione della merce in vendita come previsto dalla stessa normativa nazionale;
- nella delibera approvata non viene menzionata alcuna rilevanza scientifica ad avvallo di questa esclusione che risulta pertanto immotivata in presenza di idonea certificazione di igienizzazione nel rispetto dei parametri tecnici previsti per legge;
- risulta quindi doveroso porre rimedio a tale discriminazione, in quanto lesivo nei confronti di tutti gli operatori commerciali del settore della vendita di "merceologia usata"

IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a rettificare l'allegato A della DGR 564 dell'11 maggio 2020 inserendo la vendita di "abbigliamento usato" purché sia "*opportunamente igienizzato*" così come previsto dalla normativa nazionale vigente.